

## **LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 18-12-1986 REGIONE VENETO**

### **Norme in materia di turismo d' alta montagna**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 58 del 19 dicembre 1986

#### **Indice:**

**Articoli della Legge: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

#### **Riferimenti Normativi PASSIVI**

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:  
Legge Regionale VENETO Numero 20 del 1991 Articolo 10

TESTO MODIFICATO da:  
Legge Regionale VENETO Numero 5 del 1993

TESTO MODIFICATO da:  
Legge Regionale VENETO Numero 61 del 1993 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:  
Legge Regionale VENETO Numero 11 del 2001 Articolo 30

*Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha  
apposto il visto.  
Il Presidente della Giunta  
Regionale promulga la seguente legge:*

#### **ARTICOLO 15**

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO AGGIUNTO da:  
Legge Regionale VENETO Numero 5 del 1993 Articolo 2

TESTO AGGIUNTO da:  
Legge Regionale VENETO Numero 5 del 1993 Articolo 3

TESTO AGGIUNTO da:  
Legge Regionale VENETO Numero 5 del 1993 Articolo 4

TESTO MODIFICATO da:  
Legge Regionale VENETO Numero 6 del 1995 Articolo 21

TESTO MODIFICATO da:  
Legge Regionale VENETO Numero 6 del 1995 Articolo 21

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:  
Legge Regionale VENETO Numero 5 del 2001 Articolo 56

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale VENETO Numero 11 del 2001 Articolo 30

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale VENETO Numero 11 del 2001 Articolo 31

### **Promozione dell' alpinismo e potenziamento del soccorso alpino**

La Regione del Veneto concede alle Delegazioni di zona del Corpo nazionale di soccorso alpino e alle sezioni del Club Alpino Italiano, operanti nel territorio regionale, un contributo annuo nella misura massima di lire 400 milioni, al fine di potenziare l' organizzazione del Corpo nazionale di soccorso alpino( CNSA) e per lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e culturale, rivolte alla prevenzione degli infortuni in montagna e alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico regionale.

Il contributo regionale, sentite le Delegazioni venete del Corpo nazionale di soccorso alpino e del Club Alpino Italiano, è in particolare destinato:

a) al pagamento di indennità alle guide alpine, aspiranti guida alpina e ai volontari componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico, relative a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero e di soccorso;

b) al trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

c) all' adeguamento e all' ammodernamento della dotazione di materiali alpinisti e per la sostituzione di quelli deteriorati o smarriti a seguito di operazioni di soccorso;

d) alle spese di gestione e all' addestramento delle squadre di soccorso, nonché all' attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici e alla diffusione della conoscenza delle funzioni e dell' attività del Corpo nazionale di soccorso alpino, specialmente nell' ambito regionale;

e) alle spese di gestione delle segreterie delle Delegazioni di zona e del Gruppo speleologico;

f) all' assicurazione sulla vita e contro gli infortuni dei partecipanti alle operazioni di soccorso;

g) all' organizzazione, nelle scuole operanti presso le sezioni del Club Alpino Italiano, di corsi di formazione e di introduzione all' alpinismo, sci alpinistico, **speleologia**, di corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e didattico per istruttori, anche attraverso prove pratiche di materiali e di equipaggiamento;

h) alla propaganda dell' educazione alpinistico – naturalistica nelle scuole e all' organizzazione di corsi giovanili di avviamento alla montagna.

La ripartizione dei fondi di cui al presente articolo è stabilita nella misura del 75 per cento alle Delegazioni e al Gruppo speleologico veneti del Corpo nazionale di soccorso alpino e nella misura del 25 per cento alle Sezioni venete del Club Alpino Italiano, per le attività di cui alle lettere g) e h) del precedente comma.

Per ottenere il contributo di cui sopra, le Delegazioni di zona, il Gruppo speleologico del Corpo nazionale di soccorso alpino e le sezioni venete del Club Alpino Italiano interessate, devono presentare domanda, corredata del programma e delle previsioni di massima della spesa, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La ripartizione dei contributi è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

E' fatto obbligo alle Delegazioni, al Gruppo del CNSA e alle sezioni del CAI beneficiari, di fornire annualmente alla Giunta regionale, contestualmente alla richiesta del contributo e

comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno un resoconto dettagliato della destinazione del contributo regionale ottenuto nell' anno precedente.